

Rep. Spec. n. _____ in data _____

Esente imposta di bollo ex art. 1, comma 2, dell'Allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023.

Riferimento determinazione dirigenziale n. _____ in data _____

COMUNE DI VENEZIA

5 AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: C.I. 15419 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PEDONALI. Servizio di direzione operativa per la manutenzione straordinaria della passerella Europa di San Giuliano.

10 CIG _____ – CUP F77H26000270004

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

1.1. L'Amministrazione Comunale rappresentata dall'ing. _____

- Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, conferisce al _____, di seguito denominato Affidatario, con domicilio,

15 anche fiscale, in _____ via _____ n. ____, p.iva n. _____, l'incarico in oggetto, per un importo presunto dell'intervento pari a € 20.000,00.= (o.f.e.), nella ID opere S.04 (L. 143/49 cl. IX/b).

1.2. L'Affidatario si impegna, nello svolgimento dell'incarico, al rispetto
20 delle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati, con particolare riferimento all'allegato II.14 "*Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità*", nonché di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., attuando un costante aggiornamento alle ulteriori normative e
25 prescrizioni che dovessero intervenire nel corso dei lavori, e ne assume

le relative responsabilità.

1.3. L'Affidatario, al quale, per effetto del presente atto, vengono richieste prestazioni di tipo specialistico, è obbligato all'osservanza delle norme di legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di opere
30 strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare riferimento alla legge n. 1086/1971 e al d.m. 17.01.2018 e s.m.i. di aggiornamento relativo alle norme tecniche per le costruzioni e alle norme UNI-EN vigenti in materia di progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo, progettazione geotecnica, progettazione
35 delle strutture per la resistenza sismica, fondazioni, strutture di contenimento.

1.4. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione e/o redazione di modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di
40 variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa.
45 In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

1.5. L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni della prestazione. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione e ai maggiori
50 oneri che l'Amministrazione deve sopportare in relazione all'esecuzione

delle varianti, fermo restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

Art. 2 - Prestazioni professionali

2.1. L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno
55 fornite dal Dirigente e/o Responsabile Unico del Progetto, nonché in base
alle informazioni assunte presso altri Assessorati comunali, Enti ed
Aziende interessate all'intervento, nell'osservanza delle norme vigenti in
materia e, in particolare, Enti gestori di sottoservizi e altri se necessari.

L'attività svolta deve contemplare, ove occorra, le pratiche relative
60 all'esame preventivo, da parte degli Enti, dei progetti in merito
all'infortunistica, prevenzioni incendi, eliminazione delle barriere
architettoniche, nonché di qualsiasi altro Ente ed Azienda competente
nel settore specifico.

2.2. In particolare l'incarico comprende le seguenti prestazioni:

65 **2.2.1. Direttore Operativo**

Al Direttore Operativo possono essere attribuiti tutti i compiti di cui
all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2.2.2. Altre attività ex art. 6 del d.m. 17 giugno 2016

a) Supporto tecnico alla Direzione Lavori per prestazioni specialistiche a

70 compensazione rispetto a quanto previsto da d.m.;

b) Assistenza all'impresa per esecuzione prove di carico dinamiche;

c) Redazione di relazione tecnica di regolare taratura degli smorzatori
TMD.

2.3. L'Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel
75 corso dello svolgimento dell'incarico, nonché eventuale variante alle

previsioni progettuali relative al programma degli interventi.

Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere consegnati al Comune di Venezia nelle forme previste dal comunicato del Presidente dell'ANAC del 23.11.2016.

- 80 **2.4.** Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, l'Affidatario deve attenersi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 3 - Elaborati: forma, consegna e modalità

- 85 **3.1.** L'Affidatario si impegna a consegnare la relazione di cui al punto c) dell'art. 2.2.2. nel numero di 4 (quattro) copie digitali, rispettivamente: una in formato digitale editabile, una in formato digitale .pdf, una in formato digitale sottoscritta digitalmente e una in formato digitale depurata dei dati personali non pubblicabili ex lege (ad esempio nominativo dei professionisti, codice fiscale delle persone fisiche, luogo e
90 data di nascita, numeri di telefono, luogo di residenza, timbro e firma autografa, etc.); in relazione a tale ultimo formato è facoltà degli operatori economici, coerentemente alle previsioni del vigente PIAO dell'Ente, valutare di produrre la copia contenente i nominativi dei professionisti che hanno redatto e/o sottoscritto il progetto, fermo
95 restando il divieto di inserire gli ulteriori dati personali sopra richiamati.

Art. 4 - Durata del contratto e tempi di esecuzione

- 4.1.** L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente Contratto **[ovvero]** dall'emissione del verbale di avvio in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del Contratto, fino alla
100 presentazione dell'elaborato di cui all'art. 3.1, che deve essere

consegnato al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P, entro giorni 30 (trenta) dalla fine dell'intervento.

4.2. Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere consegnati al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro 20
105 (venti) giorni dal provvedimento di autorizzazione del R.U.P.

Art. 4 bis - Subappalto

4 bis. 1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119
110 del Codice.

4 bis. 2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di offerta ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. c):

4 bis. 3. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore
115 al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'allegato I.1 del d.lgs. n. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende
120 subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

4 bis. 4. Nei contratti di subappalto aventi ad oggetto servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è obbligatorio l'inserimento di clausole che prevedano l'adeguamento dei
125 corrispettivi in relazione alla redazione di modifiche connesse in fase di

esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie.

In tal caso l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa.

4 bis. 5. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 119, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023.

4 bis. 6. Il subappalto lascia impregiudicati, per l'Affidatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione Comunale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023.

4 bis. 7. Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

4. bis. 8. Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare nonché della natura fiduciaria delle medesime, non è consentito l'ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

4 bis. 9. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell'incarico, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l'importo del
155 compenso di cui ai successivi articoli.

4 bis. 10. Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

Art. 5 - Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento

5.1. I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato,
160 comprensivi di ogni spesa e onere necessario all'espletamento dell'incarico, sono determinati con riferimento al d.m. 17.06.2016 *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*, come richiamato
165 dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

5.2. Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed oneri previdenziali esclusi), pari al% del compenso secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo d.m.

5.3. I corrispettivi complessivi (compensi, spese e oneri accessori
170 inclusi), al netto della riduzione del%, sono quantificati in via presuntiva in € (= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta offerta in data, pervenuta il prot. n., parte integrante del presente contratto, così suddivisi:

- € = per direzione operativa;
 - €..... = per le attività di cui all'art. 2.2.2.
- 175

180 **5.4.** Al termine delle attività oggetto del servizio, con consegna della documentazione di cui all'art. 3.1 del presente Contratto, completo in tutte le sue parti, si darà corso al pagamento dei corrispettivi dovuti, previa verifica della regolarità contributiva, mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.

185 **5.5.** Il pagamento dei subappaltatori autorizzati all'esecuzione di parte delle prestazioni di cui al presente Contratto, salva l'ipotesi di pagamento diretto di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, avverrà ad opera dell'Affidatario.

Art. 6 - Ritardi, inadempimenti e penali

190 **6.1.** Qualora la presentazione della documentazione di cui all'art. 3.1, venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all'Affidatario, sarà applicata una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo.

195 Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti), l'Amministrazione senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il Contratto, senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale che risulti effettivamente utilizzabile.

Art. 7 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

200 **7.1.** L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione

Appaltante, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto (o dei conti)

dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le

205 generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni

sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di

offerta. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione

Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione,

entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

210 **7.2.** Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante

avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto mediante

semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R

ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata,

215 salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

7.3. L'Affidatario si obbliga inoltre ad introdurre, a pena di nullità

assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i

subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto

220 2010, n. 136. L'Affidatario, a tal fine, si impegna altresì a trasmettere

alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i

subappaltatori anche con i subcontraenti.

7.4. L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente Contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Affidatario si impegna altresì ad effettuare sul conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente Contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

7.5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

7.6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - 30124 Venezia, Codice Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 - Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 del d.l. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP e CIG riportati nell'oggetto; l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per la

245 Stazione Appaltante di procedere al pagamento della fattura.

7.7. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 - Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di legalità

8.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. d) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

8.2. L'Affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 09/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

8.3. Il presente Contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del Contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'Affidatario, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del Contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo

270 importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

8.4. L'Affidatario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto, o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Affidatario e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

8.5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Affidatario si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

8.6. L'Affidatario si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque

295 titolo nella realizzazione dell'opera/nell'esecuzione dei servizi/delle
forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad
assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

8.7. L'Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si
300 siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,
degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha
natura essenziale ai fini dell'esecuzione del Contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente
Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici
305 amministratori della Stazione Appaltante che abbiano esercitato funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall'art. 317 del c.p.

8.8. La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa,
310 di cui all'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno
dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-
ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p.,
315 353 c.p. e 353-bis c.p.

8.9. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente
alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei
certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in
particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del

320 certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale
e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

8.10. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla
stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione del servizio, a
non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere
325 che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di
pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi
antimafia e quindi farla presente alla Stazione Appaltante.

8.11. La risoluzione del Contratto o del subcontratto nei casi previsti dal
Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o
330 risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni
eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

8.12. L'autorizzazione al distacco, nel caso in cui l'Affidatario si avvalga
di personale in posizione di distacco, è subordinato alla preventiva
acquisizione delle informazioni antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 a
335 carico della società distaccante.

Art. 9 - Riserva di recesso

9.1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo
insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo
dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123
340 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., senza possibilità di opposizione e reclamo
da parte dell'Affidatario.

Art. 10 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore

10.1. Gli elaborati resteranno di piena e assoluta proprietà
dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile

345 giudizio, darvi o meno esecuzione.

10.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore a tutela della proprietà intellettuale.

Art. 11 - Diritto di pubblicazione

11.1. L'Amministrazione si riserva altresì il diritto alla pubblicazione
350 degli elaborati d'indagine e di progetto presentati dall'Affidatario. Del medesimo diritto potrà avvalersi anche l'Affidatario.

Art. 12 - Adempimenti assicurativi

12.1. L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. in data, ultimo rinnovo in data
355, rilasciata dalla Società - Agenzia di - codice subagenzia , con un massimale di € =

12.2. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, non è richiesta la garanzia definitiva in quanto l'importo contrattuale è contenuto e l'operatore economico cui viene affidato l'incarico risulta
360 aver già svolto in passato – nel rispetto del principio di rotazione – altri incarichi professionali regolarmente espletati, denotando pertanto una tendenza ad onorare le obbligazioni contrattuali.

Art. 13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

13.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
365 contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. 16.04.2013 n. 62, e dal codice di comportamento interno, approvato con

370 deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 e da ultimo
modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.

13.2. A tal fine, si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha
trasMESSO all'Affidatario, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 62/2013
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del
375 Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e
piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello
stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
dell'avvenuta comunicazione.

13.3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente
380 articolo, può costituire causa di risoluzione del contratto.

13.4. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione,
contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non
superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero
385 non accoglibili, procederà alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il
risarcimento dei danni.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

14.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti
dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa
390 per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento
per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e
alla conclusione del presente contratto.

14.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi
395 espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni

in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione
400 di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

14.3. La Stazione Appaltante, in qualità di Titolare del trattamento,
405 tratta i dati ad essa forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Art. 15 - Risoluzione del Contratto

410 **15.1.** Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto previsto al precedente art. 6, 8 e 13, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente Contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali liquidazione giudiziale o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità
415 di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d.lgs. 30.03.2001, n. 165. La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

420 **15.2.** L’Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui
imputabili.

Art. 16 - Definizione delle controversie

16.1. In caso di eventuali controversie in ordine all’interpretazione e
all’applicazione del presente Contratto, si farà ricorso al Giudice
425 competente del Foro di Venezia.

Art. 17 - Spese

17.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e all’eventuale
registrazione del presente Contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le
copie, sono ad esclusivo carico dell’Affidatario.
430 **17.2.** Il presente Contratto verrà registrato in caso d’uso ai sensi
dell’art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia Mestre

435 L’Affidatario Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto, lo/a
Società o Studio, rappresentata da..... nella sua qualità di
rappresentante legale, dichiara di approvare specificamente le condizioni
440 di cui agli articoli 7, 8, 9, 13, 15, 16 del presente Contratto.

Firma